

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA ex art. 116, comma secondo, c.p.a.

(R.G. n. 6711/2024 – Sez. Quarta-ter)

per i **Dottori LUCA PERRI SANTORO**, nato a Potenza il 6/12/1987 (C.F. PRRLCU87T06G942Z), **DANIELA IENGO**, nata a Maddaloni (CE) il 22/07/1983 (C.F. NGIDNL83L62E791Q), **GIUSEPPE SAVELLI**, nato a Salerno il 21/09/1975 (C.F. SVLGPP75P21H703P), **VINCENZO D'ANTONIO**, nato a Pagani il 7/01/1995 (C.F. DNTVCN95A07G230C), **DANIELE GRUPPUSO**, nato ad Alcamo (TP) il 21/04/1989 (C.F. GRPDNL89D21A176Y), **FEDERICA BRUZZESE**, nata a Torino il 19/11/1979 (C.F. BRZFRC79S59I219B), **ANTONELLA LA MARCA**, nata a Salerno il 20/10/1984 (C.F. LMRNNL84R60H703H), **RAFFAELE FORMICOLA**, nato a Napoli il 29/05/1980 (C.F. FRMRFL80E29F839G), **RENATO CAPOGROSSI**, nato a Roma il 14.8.1974 (C.F. CPGRNT74M14H501E), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Iaria (C.F.: RIADNC57T21G702C) e dall'Avv. Silvia Santinelli (C.F. SNTSLV82P70I726A), come da mandati rilasciati su documenti separati da intendersi apposti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC: *domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it*; *silvia.santinelli@firenze.pecavvocati.it*; e fax: 055264470, con domicilio digitale eletto presso le pec dei nominati difensori

contro

- la **SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE** (C.F. 80006130613), in persona del legale rappresentante p.t.;
- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente p.t.;
- **CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO** (C.F. 00317740371), in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti

dei **Dottori STEFANO IANCICH** (C.F. NCCSFN70L23L424C), **ANTONIO SOLANO** (C.F. SLNNTN92S08G288T), **GIACINTO BERLOCO** (C.F. BRLGNT87E12A662D), **GRETA FOSSATI** (C.F. FSSGRT88E67E951J);

per l'annullamento

- del diniego parziale sull'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 14.6.2024 opposto da SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione con la nota avente ad oggetto “*9 Corso Concorso Sna – Richiesta di accesso documentale proposta nell'interesse dei candidati Santoro Perri, Daniela Iengo, Giuseppe Savelli, Daniele Gruppuso, Federica Bruzzese, Antonella La Marca, Alessandro Napolitano, Raffaele Formicola, Renato Capogrossi - Riscontro.*”, di cui alla pec prot. n. SNA-0007571-P-12/07/2024 del 12.7.2024;

- del diniego parziale sull'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 14.6.2024, opposto da CINECA Consorzio Universitario con la nota avente ad oggetto “*Riscontro alla richiesta di accesso agli atti del 14/06/2024 - rif. prot. CINECA n. 22724/2024 - proposta nell'interesse di Luca Perri Santoro, Daniela Iengo, Giuseppe Savelli, Vincenzo D'Antonio, Daniele Gruppuso, Federica Bruzzese, Antonella La Marca, Alessandro Napolitano, Raffaele Formicola, Renato Capogrossi*”, di cui alla pec prot. n. 2024-CICACLE-0026722 del 15.7.2024;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti,

nonché per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti di ottenere copia degli atti e dei documenti richiesti con l'istanza di accesso trasmessa in data 14.6.2024

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti ad esibire tutti i documenti oggetto di istanza;

nel ricorso R.G. n. 6711/2024, integrato da motivi aggiunti

per l'annullamento

- del provvedimento di incogniti estremi, pubblicato in data 22 aprile 2024, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso pubblico

per esami per l'ammissione di 352 allievi al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici di SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non contempla i ricorrenti;

- del provvedimento prot. n. SNA-0001759-A-04/03/2024 – A03 recante l'elenco dei punteggi attribuiti alla seconda prova scritta sostenuta dai candidati del medesimo concorso;

- degli incogniti provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dal concorso richiamato;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ed in particolare dei verbali finora acquisiti n. 7 dell'11.10.2023, n. 43 del 5.3.2024 e n. 49 del 18.4.2024, n. 33 del 30.1.2024, comprensivi dei relativi allegati;

- dei criteri di valutazione delle prove scritte pubblicati in data 1.12.2023;

- di tutti gli incogniti atti con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione della seconda prova e sono state valutate le seconde prove dei ricorrenti;

- di tutti gli incogniti atti con i quali è stata approvata la seconda prova, i relativi criteri ed i correlati punteggi, ivi compresi gli atti di approvazione dell'operato di CINECA e di Utilia S.r.l.;

- di tutti gli incogniti atti con i quali, successivamente alla seconda prova scritta ed all'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale, è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale pubblicati in data 29.4.2024, nonché gli incogniti verbali delle prove orali e l'incognito elenco/gli incogniti elenchi dei candidati che hanno superato la prova orale;

- del D.P.C.M. del 18.4.2023 di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, come successivamente integrato e modificato dal D.P.C.M. pubblicato in data 5.4.2024 di sostituzione di due membri della Commissione esaminatrice;

- del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso

pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

- di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la procedura concorsuale *de qua* ed in particolare dell'incognito verbale n. 75, richiamato nel Decreto Presidenziale n. 121/2024, relativo alla seduta del 18 giugno 2024, nel corso della quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti.

FATTO

1 – I ricorrenti hanno partecipato tutti al concorso pubblico per l'ammissione al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, che è un concorso pubblico per esami volto a selezionare 352 allievi.

2 – Essi, a seguito dello svolgimento e del superamento della prova preselettiva tenutasi in data 27.6.2023, sono stati tutti ammessi alle prove scritte; tuttavia, all'esito delle stesse, al momento della pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi all'orale in data 22.4.2024 (doc. 4 e 5), hanno appreso di non aver superato la seconda prova scritta (avendo ottenuto un punteggio inferiore a quello minimo previsto di 70/100).

3 – Pertanto, con ricorso innanzi al TAR del Lazio-Roma, notificato il 14 giugno 2024 e depositato il 18 giugno 2024, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento di incogniti estremi, pubblicato in data 22 aprile 2024, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento

autonomo, e negli enti pubblici non economici di SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non li contempla, nonché degli altri atti ad esso collegati individuati nell'epigrafe del ricorso stesso.

4 – Per la decisione dell'istanza cautelare proposta con il ricorso è stata fissata la camera di consiglio del 30.7.2024.

5 – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 10.7.2024 e depositato l'11.7.2024, sono stati poi impugnati il Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, nonché altri atti connessi meglio indicati nell'epigrafe del ricorso, da una parte, deducendone l'illegittimità derivata e, dall'altra, rivolgendo avverso gli stessi i motivi già proposti con il ricorso introduttivo. Con il ricorso per motivi aggiunti è stata reiterata l'istanza cautelare.

6 – L'istanza di abbreviazione dei termini volta ad ottenere la fissazione anche del ricorso per motivi aggiunti alla camera di consiglio del 30.7.2024 è stata respinta sul rilievo che non si è ancora perfezionata la notifica ad uno dei controinteressati.

7 – Nel frattempo, in data 14.6.2024, i Dottori Perri ed altri avevano trasmesso a SNA e a CINECA istanza di accesso agli atti (vds. doc. 40-44), che è stata parzialmente negata dalle Amministrazioni resistenti, rispettivamente con la pec prot. n. SNA-0007571-P-12/07/2024 del 12.7.2024 e con la pec prot. n. 2024-CICACLE-0026722 del 15.7.2024.

Tali dinieghi parziali sono illegittimi e lesivi per i ricorrenti e devono dunque essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione artt. 24 e 97 Costituzione.

Violazione e/o falsa applicazione art. 22 e 24 della L. 7.8.1990 n. 241; artt. 2 e 9 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste; contraddittorietà tra atti; sviamento di potere.

1. Con l'istanza trasmessa in data 14.6.2024, i ricorrenti hanno chiesto a SNA, a CINECA e (precauzionalmente) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, di avere copia dei seguenti atti e documenti:

1) delle seconde prove scritte del Dott. Perri Santoro, della Dott.ssa La Marca e del Dott. Gruppuso che, pur già richieste, non erano state ancora trasmesse agli interessati;

2) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, comprensivi dei relativi allegati, ivi compresi gli allegati ai verbali nn. 7, 33, 43 e 49 (che erano gli unici verbali già trasmessi ai nostri assistiti);

3) di tutta la corrispondenza e le note scambiate tra SNA, CINECA ed Utilia S.r.l. con riferimento alla predisposizione, elaborazione e valutazione della seconda prova scritta, ivi compresa la cd. "Relazione Metodologica" di Utilia S.r.l. citata nella Nota Metodologica della medesima Utilia S.r.l. e la "Relazione Tecnica" resa dalla società Utilia S.r.l. in data 4.10.2023, citata nel verbale della Commissione Esaminatrice n. 7 dell'11.10.2023;

4) della nota prot. n. SNA-0001762-P-04/03/2024 del Segretario Generale della SNA, che costituisce l'Allegato 1 al verbale della Commissione Esaminatrice n. 43 del 5.3.2024, e tutta la documentazione citata nella predetta nota, ovvero le valutazioni relative alla seconda prova scritta trasmesse allo stesso Segretario Generale da Utilia S.r.l. tramite il CINECA;

5) del testo completo della seconda prova scritta, comprensivo di tutte le domande con tutte le possibili risposte e dei punteggi assegnati ad ogni possibile combinazione;

6) della documentazione dalla quale si evincano le modalità di funzionamento dell'algoritmo utilizzato nella correzione della seconda prova scritta, con particolare riferimento ai criteri di attribuzione dei punteggi;

- 7) dell'atto di affidamento in house in data 8.5.2023 da SNA a CINECA, avente ad oggetto la richiesta di supporto per la realizzazione delle attività connesse allo svolgimento della procedura concorsuale relativa al nono concorso in oggetto;
- 8) di tutti gli atti ed i documenti relativi all'affidamento da parte di CINECA ad Utilia S.r.l. con riferimento alla procedura di gara "G00667 – Servizio di erogazione di quesiti su contenuti psicoattitudinali e soluzione "in basket" per concorsi di altro profilo – CIG 9817545E6A" pubblicata in data 2.5.2023;
- 9) dell'atto di formale accettazione da parte di SNA delle modifiche contrattuali prospettate da CINECA (prot. n. 26797/2023);
- 10) di tutti gli atti con i quali, successivamente alla seconda prova scritta ed all'esclusione dei sottoscrittori dalla procedura, è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi, ove già formati, i verbali delle prove orali, l'elenco/gli incogniti elenchi dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova orale, nonché la graduatoria di merito del concorso ed il relativo provvedimento di approvazione;
- 11) i nominativi, la data ed il luogo di nascita, l'indirizzo pec e/o l'indirizzo di residenza dei candidati che hanno superato la prova orale, in quanto dati funzionali alla eventuale notifica di iniziative giurisdizionali nei loro confronti.

L'istanza era motivata sul rilievo che i Sig.ri Perri Santoro e gli altri odierni ricorrenti, avendo partecipato tutti alla selezione in questione, in data 22.4.2024 avevano appreso, dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi all'orale, di non esservi ricompresi per non avere superato la seconda prova scritta; pertanto, nell'istanza è stato fatto valere che gli odierni ricorrenti vantano un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire tutti gli atti ed i documenti relativi alla predetta procedura selettiva, onde verificarne la legittimità, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, ed è stato altresì rappresentato che, in quel momento, essi erano in procinto di notificare ricorso al TAR avverso la propria esclusione.

Con l'istanza è stato inoltre ricordato che l'accesso richiesto non avrebbe potuto essere differito al momento della conclusione delle operazioni concorsuali, essendo il provvedimento di non ammissione dei sottoscrittori alla prova orale immediatamente

impugnabile, avendo, anche da questo punto di vista, i soggetti esclusi da un concorso il diritto di ottenere immediatamente tutti gli atti ed i documenti concorsuali, in modo da non vedere pregiudicato il proprio diritto alla difesa.

1.2. Con le note impugnate in questa sede, SNA e CINECA, pur non contestando, in via generale, la legittimazione e l'interesse dei ricorrenti ad acquisire copia degli atti e dei documenti del concorso *de quo*, hanno, ciononostante, mancato di trasmettere parte della documentazione richiesta, avanzando argomenti infondati ovvero senza fornire alcuna giustificazione.

Si illustrano di seguito le ragioni della illegittimità del riscontro parzialmente negativo ottenuto con riferimento alle richieste elencate *supra* che non hanno trovato accoglimento.

1.3. Relativamente ai punti *sub 2) e 10)*, con i quali è stata chiesta l'acquisizione di tutti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, comprensivi dei relativi allegati, nonché di tutti gli atti con i quali, successivamente alla seconda prova scritta ed all'esclusione dei sottoscrittori dalla procedura, è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, SNA ha trasmesso esclusivamente copia del verbale n. 43 (peraltro già in possesso dei ricorrenti, come espressamente dato atto nell'istanza) e gli allegati a tale unico verbale.

Per il resto, SNA ha opposto che *“Quanto ai punti 2) e 10) non risulta possibile l'accoglimento in toto, in ragione del carattere massivo della richiesta riferita ad un volume di atti che comporterebbe effetti pregiudizievoli, riconducibili alle connesse ed onerose attività di ricerca e raccolta, al buon andamento dell'attività amministrativa. Si invita, pertanto, a voler circostanziare meglio la richiesta sub 3), fornendo l'indicazione precisa degli elementi informativi desiderati in modo da poter identificare i verbali della commissione attinenti all'istanza conoscitiva e da poter verificare l'attinenza tra i documenti richiesti e gli interessi da tutelare, considerato altresì che, ai sensi della vigente disciplina in materia, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”*.

Si contesta anzitutto l'incongruenza della risposta di SNA che, pur riferendosi

espressamente ai punti 2 e 10 della richiesta, richiama impropriamente la ritenuta necessità di “circoscrivere” la “richiesta *sub* 3”, oggetto, in realtà, di altra e diversa risposta che, peraltro, è stata integralmente accolta, essendo stata trasmessa la “relazione metodologica”/“relazione tecnica” richiesta.

Si contesta, poi, che i ricorrenti abbiano avanzato una richiesta preordinata ad un “controllo generalizzato” dell’attività dell’Amministrazione, come sostenuto da SNA, considerato che l’istanza è stata da essi presentata in qualità di concorrenti esclusi dal concorso *de quo* e che gli atti richiesti sono funzionali a tutelare i propri diritti ed interessi -come esplicitamente indicato nell’istanza stessa- ai fini del ricorso avverso tale esclusione che, all’epoca, era in corso di notifica.

Più precisamente, la necessità della trasmissione di tutti i verbali della Commissione fino al momento della loro esclusione è stata (anche espressamente) fondata sull’esigenza dei concorrenti esclusi di verificare la legittimità delle operazioni concorsuali, potendo emergere dall’esame di tali verbali ulteriori vizi utili o elementi a comprova dei vizi già dedotti.

Sotto il profilo in esame, i ricorrenti sono portatori di un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata*” a tali verbali, potendo trarre un’utilità giuridicamente apprezzabile dalla conoscenza delle modalità con cui sono state svolte le operazioni concorsuali, che potrebbero essere contestate e portare quindi all’annullamento della loro esclusione ovvero alla ripetizione del concorso, conformemente all’interesse sostanziale di cui sono portatori.

Quanto alla richiesta acquisizione dei verbali e degli atti formati dalla Commissione successivamente all’esclusione dei concorrenti, si tratta di atti suscettibili di impugnazione, in quanto viziati quantomeno in via derivata a causa della illegittimità degli atti precedentemente adottati (e oggetto di impugnazione sin dal ricorso introduttivo), cosicché, anche da questo punto di vista, il diniego opposto è illegittimo.

Viene, dunque, in rilievo il disposto dell’art. 24, comma 7 della L. n. 241/1990, secondo il quale “7. *Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri*

interessi giuridici”.

Ne consegue anche che non è possibile “*circoscrivere*” -come illegittimamente richiesto da SNA- la richiesta dei verbali e degli altri atti della Commissione, spettando ai ricorrenti l’acquisizione dell’integrale documentazione concorsuale.

Né il parziale diniego opposto può fondatamente essere giustificato sul rilievo che si tratterebbe -secondo quanto assunto da SNA- di una richiesta “massiva”, dovendosi a tale riguardo considerare che i verbali richiesti ed i loro allegati sono tutti conservati in formato elettronico (o quantomeno dovrebbero esserlo), con la conseguenza che l’invio richiesto è agevole, non essendo necessaria la materiale effettuazione di copie, ma una semplice trasmissione via pec; inoltre, trattandosi di atti riferibili ad uno stesso concorso, non è richiesto agli uffici lo svolgimento di alcuna particolare “ricerca”, trattandosi di tutti gli atti relativi alla selezione in questione.

Sul punto, va ricordato che anche la giurisprudenza ha già avuto occasione di ricordare la particolare ampiezza del diritto di accesso di cui sono titolari i partecipanti ad un concorso pubblico, riconoscendo che “*In prospettiva generale, deve rilevarsi che in materia di pubblici concorsi “Sussiste **il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili**, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione” (T.A.R. Lazio, Roma , Sez. IV , 5 agosto 2022 , n. 11050)” (TAR Piemonte, Sez. III, 10.6.2024 n. 624).*

Ed ancora, “*Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, il soggetto che abbia partecipato ad un concorso pubblico **vanta sicuramente un interesse diretto, concreto e attuale collegato agli atti del procedimento concorsuale, sicché deve ad esso senz’altro riconoscersi il diritto di accedere alla relativa documentazione**. Anzi, la stessa giurisprudenza ha altresì precisato che l’esigenza di garanzia della trasparenza*

dell'azione amministrativa, alla cui soddisfazione è preordinato l'istituto del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, trova massima espressione proprio nell'ambito delle procedure competitive quali sono i pubblici concorsi, tanto che, in questi procedimenti, la posizione dei controinteressati risulta sempre recessiva rispetto a quella del richiedente, posto che ogni candidato che ha vi abbia preso volontariamente parte sa o avrebbe dovuto sapere che i suoi dati, una volta acquisiti dalla procedura, sarebbero usciti dalla sfera personale (cfr. T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 11 novembre 2019, n. 2373)” (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20.12.2022 n. 2799).

In applicazione di tali principi, è stato riconosciuto il diritto di accesso alla “documentazione [che] può risultare senz'altro utile per valutare la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, consentendo così alla richiedente (che come detto non ha superato una prova di concorso) di decidere se e quali azioni eventualmente intraprendere per tutelare al meglio la propria posizione giuridica” (così, ancora, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20.12.2022 n. 2799).

Ed ancora, “Il ricorrente è invero portatore di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata» agli atti del concorso in questione, avendovi partecipato e potendo quindi trarre un'utilità giuridicamente apprezzabile dalla conoscenza delle modalità con cui si è formata la valutazione cui è stato sottoposto, anche per valutare l'opportunità di contestarne in giudizio l'eventuale illegittimità” (così, TAR Liguria, Sez. I, 19.1.2022 n. 54), con la precisazione che “la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (in termini, cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116)” (TAR Campania, Salerno, Sez. III, 7.3.2023

n. 537).

Di qui, l'illegittimità del diniego parzialmente opposto con riferimento all'acquisizione di tutti i verbali della Commissione e la necessità che SNA venga condannata alla relativa ostensione.

1.4. Va a questo punto dato atto che l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova orale e la graduatoria di merito del concorso con il relativo provvedimento di approvazione, oggetto della richiesta *sub* 11), sono stati successivamente pubblicati sul sito web dedicato al IX corso-concorso ed impugnati con il ricorso per motivi aggiunti; sono stati quindi reperiti autonomamente dagli scriventi gli indirizzi di quattro controinteressati.

Sotto tale profilo, preme, tuttavia, stigmatizzare l'illegittimità del diniego opposto da SNA (con l'apodittica giustificazione "*non si ritiene di poter fornire le informazioni richieste*"), stante l'indispensabilità dell'acquisizione delle generalità e degli indirizzi di residenza dei candidati che hanno superato la prova orale, che nell'istanza è stata espressamente motivata con riferimento alla necessità della notifica dell'iniziativa giurisdizionale in corso di predisposizione.

In altri termini, trattandosi dei dati dei controinteressati, cui il ricorso proposto dai Dott.ri Perri Santoro e dagli altri ricorrenti necessariamente va notificato, è evidente che l'ingiustificata opposizione dell'Amministrazione si pone in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, potendo ostacolare in maniera rilevante il loro diritto di difesa ed è sintomatica della condotta tenuta nella specie da SNA.

1.5. SNA ha riscontrato negativamente anche le richieste *sub* 5) e 6), che avevano ad oggetto la richiesta di copia "*5) del testo completo della seconda prova scritta, comprensivo di tutte le domande con tutte le possibili risposte e dei punteggi assegnati ad ogni possibile combinazione; 6) della documentazione dalla quale si evincano le modalità di funzionamento dell'algoritmo utilizzato nella correzione della seconda prova scritta, con particolare riferimento ai criteri di attribuzione dei punteggi*".

A tale riguardo, nella nota impugnata è stato opposto che "*Quanto ai punti 5) e 6) si segnala l'impossibilità di riscontro stante la mancanza, tra gli atti acquisiti nell'ambito*

della procedura concorsuale, dei testi della prova in-basket - sottoposti ai candidati in sede di concorso mediante un applicativo digitale non in possesso della SNA. La peculiare modalità di somministrazione della prova ha previsto un lavoro di progettazione e sviluppo informatico che la commissione ha verificato e collaudato in ambiente online riscontrandone la rispondenza ai criteri previamente individuati e verbalizzati. Come chiarito nella relazione metodologica che si allega (all. 1), per la valutazione della prova non è stato applicato alcun algoritmo ma una mera trasposizione di punteggi prestabiliti, corrispondenti alle diverse opzioni di scelta, nella scala 0-4 con intervalli di 0,5 corrispondenti ai livelli di efficacia delle azioni prescelte definiti in coerenza con gli indicatori resi noti e validati dalla commissione in sede di collaudo della soluzione digitale prescelta. A maggior chiarezza, si rinvia allo sviluppo-tipo della prova contenente le soluzioni (azioni maggiormente efficaci) corrispondenti al punteggio massimo attribuibile (all. 7). Come per i testi della prova, lo sviluppo delle tabelle – in ragione della natura computer-based della prova e della complessità dei calcoli – è stato realizzato digitalmente e collaudato dalla commissione in termini di rispondenza alle indicazioni fornite e all'utilizzo della metodologia di assessment center, per la quale il fornitore prescelto dispone di apposita certificazione ISO”.

Dalla “spiegazione” fornita da SNA circa il modo di operare della Commissione, che avrebbe “verificato” e “collaudato” il software messo a disposizione da Utilia S.r.l. per lo svolgimento della seconda prova “in basket”, con la “trasposizione di punteggi prestabiliti”, ed avrebbe altresì “collaudato” lo sviluppo delle tabelle, emerge che devono necessariamente esistere dei verbali relativi allo svolgimento di tutta tale attività.

Dunque, tali verbali avrebbero dovuto essere trasmessi da SNA ai ricorrenti, atteso che, come si è già avuto occasione di rilevare, con la richiesta *sub 1)* era stata richiesta l'acquisizione di copia di “*tutti i verbali della commissione esaminatrice del concorso in oggetto, comprensivi dei relativi allegati*”.

È poi evidentemente infondato l'assunto secondo il quale nella specie “*non è stato applicato alcun algoritmo*”, considerato che, nella lettera del Presidente della Commissione depositata *sub doc. 3* dall'Avvocatura dello Stato, si fa espressamente

riferimento al “*software di correzione algoritmica*” utilizzato per la seconda prova “in basket”; si insiste, pertanto, nella richiesta di trasmissione della documentazione dalla quale si evincano le modalità di funzionamento di tale algoritmo, che è onere di SNA acquisire (se non già acquisito) e conservare ai propri atti, trattandosi dell’applicativo in virtù del quale la seconda prova è stata valutata e corretta.

Le ragioni dell’illegittimità della mancata trasmissione dei verbali e degli altri atti richiamati sono le stesse già illustrate al precedente **paragrafo 1.3**, cosicché, in ossequio a principi di sinteticità, in questa sede si rimanda a quanto ivi ampiamente illustrato.

Sul punto, si aggiunge casomai che l’interesse diretto concreto ed attuale vantato dai ricorrenti con riferimento ai verbali in discussione è ancora più evidente (essendo, correlativamente, ancora più grave la mancata trasmissione da parte di SNA), considerato che si tratta di atti che – secondo quanto affermato dalla stessa Amministrazione nella nota impugnata – attengono alla formulazione dei criteri di valutazione, alla articolazione della prova “in basket” ed alla sua valutazione, che sono proprio i profili -tra gli altri- specificamente contestati con il ricorso R.G. 6711/2024 proposto dai Dott.ri Perri Santoro ed altri (vds. in particolare i primi sei motivi).

1.7. I ricorrenti hanno infine richiesto di avere copia:

7) dell’atto di affidamento *in house* in data 8.5.2023 da SNA a CINECA, avente ad oggetto la richiesta di supporto per la realizzazione delle attività connesse allo svolgimento della procedura concorsuale relativa al nono concorso in oggetto;

8) di tutti gli atti ed i documenti relativi all’affidamento da parte di CINECA ad Utilia S.r.l. con riferimento alla procedura di gara “G00667 – Servizio di erogazione di quesiti su contenuti psicoattitudinali e soluzione “in basket” per concorsi di altro profilo – CIG 9817545E6A” pubblicata in data 2.5.2023;

9) dell’atto di formale accettazione da parte di SNA delle modifiche contrattuali prospettate da CINECA (prot. n. 26797/2023).

Al riguardo, SNA ha opposto che “*ai sensi della vigente disciplina in materia, l’ostensione documentale sia esclusa per gli atti richiesti, in quanto prodromici del procedimento. Ad avviso del legislatore, gli atti di pianificazione, programmazione e gli*

atti amministrativi generali sono, infatti, privi di un'autonoma rilevanza funzionale nell'ambito della procedura che potrebbe giustificare l'ostensione ai fini della cura e difesa degli interessi sottesi. Deve, peraltro, rilevarsi come, in mancanza di specifici interessi suscettibili di tutela giuridica, non siano meritevoli di accoglimento le istanze di accesso documentali animate da finalità meramente esplorative. Quanto al punto 8) si segnala che gli atti richiesti non sono di pertinenza della SNA ma sottoscritti da società terze. A titolo collaborativo, si segnala che si tratta di atti rinvenibili al seguente link https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?_csrf=PEFZQJULDEA0I2LN24MAYVLJF3IVMV2Y".

CINECA, invece, con la nota impugnata in questa sede, nulla ha risposto con riferimento alle richieste *sub* 7) e 9), pur trattandosi di atti senz'altro nella sua disponibilità, limitandosi a trasmettere -con riferimento alla richiesta *sub* 8)- lo stesso link del proprio sito web, nel quale tuttavia è reperibile solo l'atto di affidamento finale ed un provvedimento di autorizzazione delle modifiche contrattuali e non gli altri atti della procedura, quali, ad esempio, l'offerta di Utilia S.r.l. ovvero i verbali di valutazione di tale offerta.

Quanto agli argomenti opposti da SNA, essi sono infondati, atteso che gli atti richiesti non sono, all'evidenza, né atti di pianificazione, né atti di programmazione, né tantomeno atti generali, trattandosi di provvedimenti con i quali SNA ha specificamente affidato a CINECA, e CINECA ha poi affidato alla società privata individuata all'esito della gara, la realizzazione della prova "in basket" che è risultata lesiva per i ricorrenti.

Si tratta, anche in questo caso, di atti rispetto ai quali i ricorrenti hanno un interesse diretto concreto ed attuale, considerato che, dalla eventuale illegittimità di tale affidamento, discenderebbe l'illegittimità di tutti gli atti adottati dalla Commissione sulla base di quelli predisposti da CINECA ed Utilia S.r.l. in esito alle procedure in discussione.

Il che esclude anche che la richiesta possa fondatamente definirsi "esplorativa", come fatto da SNA.

Aggiungasi che, con il ricorso i ricorrenti hanno espressamente contestato (vds. motivi n. 3 e n. 4) l'esternalizzazione delle attività di predisposizione dei criteri e delle

prove operata da SNA, cosicché l'acquisizione degli atti richiesti è indispensabile per valutare l'operato della Commissione anche sotto questo profilo, potendosi trarre dalla documentazione il cui accesso è stato negato dalle Amministrazioni resistenti elementi utili a supporto di tali motivi.

Anche da questo punto di vista, il diniego opposto si pone in contrasto con l'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, stante la necessità di acquisire la documentazione richiesta anche a supporto del ricorso già notificato alle Amministrazioni resistenti.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo T.A.R. del Lazio – Roma, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati, previa concessione della misura cautelare richiesta ed annullamento degli atti con i quali è stato opposto ai ricorrenti parziale diniego di accesso, nonché declaratoria del loro diritto ad acquisire copia di tutti gli atti ed i documenti oggetto dell'istanza del 14.6.2024 e condanna delle Amministrazioni resistenti ad esibirli. Con ogni conseguenza di ragione e di legge e vittoria di spese di lite. Si depositano i documenti come da separato elenco.

Ai fini del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato dovuto ammonta ad euro 300,00.

Si attesta sin da ora che il presente atto è conforme al file nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

Firenze, 24 luglio 2024

Avv. Domenico Iaria

Avv. Silvia Santinelli